

## BREVE RIASSUNTO DELLA TESI

Il presente lavoro tratta la rappresentanza politica nei gruppi parlamentari dell'Unione europea, cercando di metterne a fuoco l'indipendenza del mandato, come principale garanzia della generalità degli interessi rappresentati e come riflesso della superiorità dei rappresentanti rispetto ai rappresentati, ed è organizzato in due parti.

La Parte prima riguarda l'istituto della rappresentanza politica, quale si è manifestato nella storia e quale è stato considerato dalla dottrina, e si articola in tre capitoli. Il Capitolo I è dedicato a una rapida ricostruzione dell'origine e dell'evoluzione del concetto moderno-occidentale della rappresentanza politica nell'antichità classica, nel medio evo e nell'età moderna e della sua applicazione nelle moderne istituzioni occidentali. Il Capitolo II concerne l'analisi dei requisiti formali e sostanziali della rappresentanza politica, secondo le varie angolazioni teoriche dalle quali il relativo concetto è stato conosciuto e studiato: *formalistiche*, cioè che privilegiano ora l'autorizzazione (la *teoria dell'autorizzazione*), ora la responsabilità (la *teoria della responsabilità*), del rappresentante verso il rappresentato e che, pertanto, accentuano la situazione di potere o di dovere del rappresentante nei confronti del rappresentato; *da "stare per"*, cioè che privilegiano ora la descrizione (la *teoria della descrizione*), ora la simbolizzazione (la *teoria della simbolizzazione*), del rappresentato da parte del rappresentante e che, pertanto, accentuano la somiglianza di competenze o di abilità tra i soggetti del rapporto rappresentativo; e *da "agire per"*, cioè che privilegiano ora la cura di interessi (la *teoria dell'autorevolezza*), ora l'esecuzione di volontà (la *teoria del liberalismo*), del rappresentato da parte del rappresentante e che, pertanto, accentuano l'efficienza e l'efficacia dell'attività rappresentativa. Il Capitolo si conclude con il tentativo di conciliare tali teorie in un quadro unitario, dal quale risulta che ciascuna di esse offre una visione corretta del concetto, ma sbaglia perché prende una parte del concetto per il tutto. Il Capitolo III tratta la critica della relazione sussistente tra il rappresentante e il rappresentato, in base alle diverse posizioni dottrinarie dalle quali il relativo concetto è stato valutato e plasmato: *autoritaria*, cioè quella (recepita nell'articolo

67 della Costituzione) secondo la quale la rappresentanza politica mira alla cura di interessi generali (la *generalità della rappresentanza politica*), è caratterizzata dal potere dei rappresentanti di disattendere totalmente le promesse elettorali (il *divieto di mandato imperativo*) e si basa sull'idea che solo i governanti debbano avere il diritto-dovere di individuare gli interessi da rappresentare, nel presupposto che i governati siano capaci di perseguire soltanto i propri interessi (forse per mancanza più di conoscenze che di diligenza) (la *superiorità dei governanti*); *democratica*, cioè quella secondo la quale la rappresentanza politica mira alla cura di interessi speciali (la *specialità della rappresentanza politica*), è caratterizzata dal dovere dei rappresentanti di rispettare totalmente le promesse elettorali (l'*obbligo di mandato imperativo*) e si basa sull'idea che solo i governati debbano avere il diritto-dovere di individuare gli interessi da rappresentare, nel presupposto che i governanti siano capaci di perseguire soltanto i propri interessi (forse per mancanza più di diligenza che di conoscenze) (la *superiorità dei governati*); e *mista*, cioè quella secondo la quale la rappresentanza politica mira alla cura di interessi generali (la *generalità della rappresentanza politica*), è caratterizzata dalla libertà del rappresentante di obbligarsi o meno a rispettare, in tutto o in parte, le promesse elettorali (la *libertà di mandato imperativo*) e si basa sull'idea che sia i governanti che i governati debbano avere il diritto-dovere di individuare gli interessi da rappresentare, nel presupposto che essi siano ugualmente capaci di perseguirli (l'*eguaglianza tra governanti e governati*). Il Capitolo si conclude con l'indicazione della dottrina mista come preferibile, rispetto alle dottrine autoritaria e democratica, e con l'esposizione della motivazione di tale scelta.

La Parte seconda riguarda l'istituto dei gruppi politici al Parlamento europeo, come previsto dalla legislazione e dalla giurisprudenza, e quello della relativa rappresentanza politica e si articola in tre capitoli. Il Capitolo I tratta l'inquadramento dei gruppi politici nel contesto del Parlamento europeo, l'esposizione della sentenza del Bundesverfassungsgericht del 30 giugno 2009 e della sentenza della Corte europea dei diritti umani del 18 febbraio 1999 e cenni sulla rappresentanza politica nel Parlamento europeo alla luce di tali sentenze. Il Capitolo II concerne la definizione e l'elencazione dei gruppi politici al Parlamento europeo, la lettera della relativa disciplina, generale e speciale, nonché la *ratio legis* della disciplina stessa, come risultante dalla sentenza del Tribunale

dell'Unione europea (Terza Sezione ampliata), 2 ottobre 2001, cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Jean-Claude Martinez e altri c. Parlamento europeo. Il Capitolo III è dedicato all'analisi e alla critica della rappresentanza politica espressa dai gruppi parlamentari dell'Unione europea, condotte alla luce delle conclusioni raggiunte – rispettivamente – nei Capitoli II e III della Parte prima, alla formulazione e alla motivazione di un tentativo di riforma di tale rappresentanza da autoritaria a mista, incentrato sulla liberalizzazione del mandato imperativo, nonché alla ricognizione e all'esame della più controversa tra le sfide di una *governance* multi-livello nell'Unione europea: la “differenziazione istituzionale” nella disciplina dei gruppi politici del Parlamento europeo.

CARLO CERUTTI